

MEMORIA ASSTRA - ASSOCIAZIONE TRASPORTI

AUDIZIONE SU A.S. 2409

Conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali

La richiesta di audizione da parte della nostra Associazione (Associazione Trasporti ASSTRA) è essenzialmente motivata dalla volontà di fornire alla Commissione, nell'ambito dell'istruttoria legislativa, alcune osservazioni in merito alle disposizioni contenute all'articolo 9 del decreto legge in esame, ed in particolare alla modifica che viene apportata all'articolo 2-ter del decreto legislativo n.196 del 30 giugno 2003, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali.

La modifica che si propone va valutata, a nostro avviso, positivamente, sia nel merito sia nel metodo, poiché affronta il problema della base giuridica del trattamento dei dati personali da parte di soggetti che svolgono attività di pubblico interesse (e ciò a prescindere dalla natura giuridica degli stessi).

Si stabilisce infatti che il trattamento dei dati personali da parte di un'amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le Autorità indipendenti e le amministrazioni inserite nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché da parte di una società a controllo pubblico statale di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (società in house), con esclusione per le società pubbliche dei trattamenti correlati ad attività svolte in regime di libero mercato, è sempre consentito se necessario per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri a essa attribuiti.

Si richiamano a tal proposito le rilevanti norme comunitarie e nazionali per un miglior inquadramento del tema normativo.

Art. 6 REG (UE) 2016/679 - Liceità del trattamento

1. Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni: (C40)

(omissis)

e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; (C45, C46)

(omissis)

3. La base su cui si fonda il trattamento dei dati di cui al paragrafo 1, lettere c) ed e), deve essere stabilita: (C8, C10, C41, C45, C51) a) dal diritto dell'Unione; o b) dal diritto dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento (omissis)".

Il D. lgs. 196 del 2003 in conformità alle richiamate norme europee prevede all'articolo 2-ter:

Art. 2-ter (Base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri)

“1. La base giuridica prevista dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento”.

La norma che si introduce con l'articolo 9 del Decreto legge in esame consentirebbe quindi ai soggetti investiti di pubblici poteri o che esercitano compiti di pubblico interesse già elencati nella norma, di poter ricorrere alla base giuridica di liceità del trattamento di cui all'art. 6 comma 1 lett. e) del REG (UE) 2016/679 e quindi di poter effettuare i trattamenti di dati necessari all'esecuzione dei propri compiti di pubblico interesse avvalendosi della predetta base giuridica, senza dover ricorrere agli ulteriori presupposti di liceità previsti dall'art. 6.

Proprio in considerazione dell'opportunità che la norma introduce, occorre segnalare una rilevante lacuna, con riguardo al profilo soggettivo di applicazione, in quanto tra i soggetti che possono avvalersi della citata base giuridica per il trattamento dei dati personali non sono inclusi i gestori di pubblici servizi, che in quanto investiti di compiti di pubblico interesse, avrebbero titolo a beneficiare della semplificazione cui la norma tende.

Si tratta, in sostanza, di definire una base giuridica ex lege per i soggetti che svolgono indubitabilmente compiti di interesse pubblico introducendo una norma analoga a quella dettata per le PP.AA.. Ciò avrebbe risvolti positivi, per le società da noi rappresentate, soprattutto con riguardo al trattamento dei dati dei dipendenti, adibiti allo svolgimento di un servizio di trasporto pubblico.

Con specifico riferimento, invece, al tema del Green Pass sarebbe opportuna l'introduzione di una deroga specifica che consenta esplicitamente la raccolta e la conservazione dei dati così da consentire alle imprese incaricate della erogazione di servizi pubblici essenziali di poter meglio programmare i servizi.

EMENDAMENTO A.S. 2409

Conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali

ARTICOLO 3

(Disposizioni urgenti in materia di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID -19 nei settori pubblico e privato)

All'articolo 3, prima del comma 1, è anteposto il comma seguente: “1. ante All'articolo 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021 n. 87, dopo il comma 4 è inserito il comma 4-bis:

“4-bis. Ai fini di cui ai commi 4 e 5, i datori di lavoro gestori di pubblici servizi essenziali di trasporto sono autorizzati al trattamento, alla raccolta e alla conservazione, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, dei dati necessari per la programmazione dei servizi minimi garantiti ai sensi della legge 146/1990. A tale scopo i lavoratori dipendenti dei medesimi datori di lavoro sono obbligati a comunicare preventivamente, secondo modalità e tempistiche definite dal datore di lavoro, il possesso o meno della certificazione verde Covid-19 e la relativa scadenza”.

Motivazione

La proposta emendativa introduce una deroga alle disposizioni che stabiliscono il divieto di raccogliere i dati relativi alle certificazioni verdi Covid 19 contenute nell'art. 13 del DPCM 17 giugno 2021 al fine di consentire un bilanciamento di interessi egualmente tutelati e garantiti: tutela della privacy, da una parte, e interesse pubblico allo svolgimento dei servizi minimi di trasporto pubblico locale, dall'altra.

Bilanciamento che la normativa europea sulla privacy espressamente prevede stabilendo, all'articolo 6, che il trattamento dei dati è lecito quando è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico (art. 6, co. 1, lett. e) GDPR) e, all'articolo 9, che anche il trattamento di dati particolari è consentito nel caso in cui il trattamento sia necessario per motivi di interesse pubblico (art. 9, co. 2, lett. g) GDPR).

Si tratta, pertanto, di una misura coerente con la normativa a tutela della privacy che consentirebbe alle aziende di trasporto di programmare i servizi riducendo l'aleatorietà sulle disponibilità del personale viaggiante, pur nella consapevolezza dei possibili disagi per gli utenti legati ad una riduzione del personale in servizio.

EMENDAMENTO A.S. 2409

Conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali

Articolo 9.

(Disposizioni in materia di protezione dei dati personali)

Al comma 1, lettera a) capoverso 1-bis), è aggiunto infine il seguente periodo: *“La disciplina di cui al presente comma si applica anche ai gestori di servizi pubblici, ivi comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse”*.

Motivazione

L'emendamento si propone di colmare una lacuna nella disposizione in esame, includendo i gestori di servizi pubblici tra i soggetti ai quali è consentito il trattamento di dati personali, in considerazione del fatto che anche per tali soggetti la liceità del trattamento si pone in relazione all'espletamento di un compito di interesse pubblico e per finalità esclusive di pubblico interesse.